

STATUTO

CULTURA E LAVORO BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERNI TR VIA MEDICI 3/B
Numero REA: TR - 66619
Codice fiscale: 00651520553
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		Allegato A
TITOLO I		che recorre
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		n. 24937
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Terni la Società		
cooperativa denominata " CULTURA E LAVORO BETA Società cooperativa sociale ".		
Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali		
sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a		
responsabilità limitata.		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie,		
succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove..		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione		
dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di		
perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione		
sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività d'impresa indicate nel successivo		
art. 4 e finalizzate all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi		
dell'art. 1 lettera b) e art. 4 della legge 381/91.		
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale		
ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la		
democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito		
1		

	comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni	
	Pubbliche. La Cooperativa per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo	
	sviluppo socio economico e culturale della comunità, deve cooperare attivamente, con altri	
	Enti Cooperativi, altre imprese ed imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su scala	
	locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei	
	servizi e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie	
	all'apporto dei soci- l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini	
	di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma	
	associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali	
	e professionali per i soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio	
	lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del	
	rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di	
	associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e	
	all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei	
	consorzi territoriali.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:	

	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati,	
	direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato,	
	dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della	
	cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato	
	dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	4	

Handwritten signature: *Alfred*

Official circular stamp of the *Reichsanwaltschaft* (Imperial Prosecutor General's Office) of the *Reich* (Germany). The stamp features a central emblem with a gear and a cross, surrounded by the text *REICHSANWALT* and *DI PIER L'INTELLIGENZA*. The date *1933* is stamped across the bottom.

Handwritten signature: *Alfred*

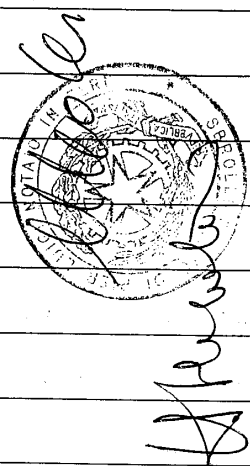
7 di 29

	sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso	
	formativo.	
	Il passaggio alla categoria di socio lavoratori deve essere comunicato all'interessato e	
	annotato a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si	
	applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo	
	domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque	
	essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta	
	negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società,	
	associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	



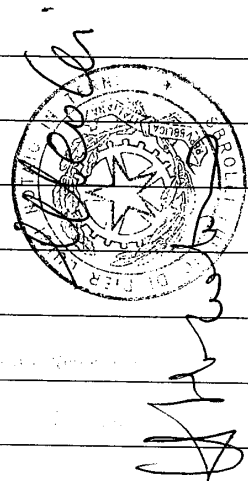
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5,	
	delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura	
	degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della	
	domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta	
	può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se	
	non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali.	
	c) A contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente	
	all'attività sociale, in relazione alla categoria di appartenenza, nei modi e nelle forme	

	stabilite in apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, o per causa di morte se il socio è persona fisica:	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da	
	persona fisica:	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di	
	volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli	
	Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	9	



	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che	
	abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel	
	caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto	
	di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6	
	della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato	
	presso la cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo	
	statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta	
	giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la	
	propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo.	

	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare	
	per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale	
	ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli	
	Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci	
	destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su	
	tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e	
	seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto	
	pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente	
	liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo che pertanto non dovrà	
	essere rimborsato.	



	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il	
	rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le	
	modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno	
	indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o	
	degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è	
	divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà	
	devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al	
	risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del	
	sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e	

	da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della	
	Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del	
	socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere	
	ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti,	
	e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di €. 500,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di Euro 500.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione	
	dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende	
	trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	

	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il	
	proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di	
	opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle	
	quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano	
	anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti,	
	secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera	
	d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste	

	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione	
	dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto	
	dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con	
	effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione	
	agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale	
	acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal	
	potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni	
	mentaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio	
	entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego	
	il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del	
	progetto di bilancio.	

	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.	
	11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i	
	soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella	
	misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	

19 di 29

	essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo	
	dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà	
	essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza	
	prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente	
	costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori	
	e dei Sindaci effettivi, se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si	
	oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi	
	ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3) procede alla nomina degli Amministratori;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	



[Handwritten signature]

	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente	
	statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da	
	un notaio.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo	
	creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione,	
	facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire	
	anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	

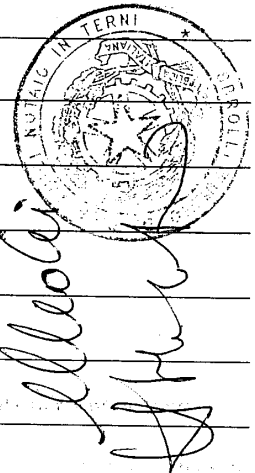
	L'amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è	
	scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e	
	scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell' organo Amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente	
	statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle	
	materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso	
	ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad	
	uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della	
	delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'organo Amministrativo, fissare l'ordine del	
	giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie	
	scritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia	
	su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	

	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di	
	5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a	
	sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile purchè la maggioranza resti costituita da amministratori	
	nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la	
	convocazione dell'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo il Presidente pro tempore che avrà	
	diritto ad un compenso per amministrazione definito dal Consiglio di Amministrazione al	
	principio di ogni anno. Tutti gli amministratori hanno diritto solo al rimborso spese	
	documentate per gli incarichi ricevuti.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	

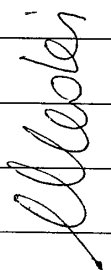


	L'amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza	
	della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli	
	Amministratori delegati, se nominati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al	
	Vice presidente.	
	L'amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente	
	composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	

Art. 39 (Clausola arbitrale)		
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.		
5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto		
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:		
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti		
disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;		
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;		
c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.		
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche		
non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda		
di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica		
di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla		
clausola di cui al comma precedente.		
Art. 40 (Arbitri e procedimento)		
Gli Arbitri sono in numero di:		
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 50.000. Ai fini della determinazione		
del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i		
criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;		
b) tre, per le altre controversie.		
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera		
arbitrale promossa dalla Confcooperative.		
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui		
circoscrizione ricade la sede.		
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla		
Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.		
25		



	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n.	
	5/03.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo	
	che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35,	
	comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro	
	caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del	
	contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita	
	udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove	
	l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione	
	della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di	
	esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della	
	Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività	
	sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori	
	stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	

	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione	
	sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente	
	rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra	
	la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dal	
	precedente art. 28.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del	
	patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società	
	cooperative sociali previste dalla legge 381/91.	

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Enrico Melleri

Il Presidente

